



COMUNE DI CERVETERI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ordinanza Sindacale n. 50 del 29-12-2025

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI DI ARTIFICO, PETARDI, MORTARETTI E ARTIFICI ESPLODENTI IN GENERE DALLE ORE 23:30 DEL 31/12/2025 ALLE ORE 00:30 DEL 01/01/2026.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- è diffusa, in Italia la consuetudine di celebrare le festività di fine anno, oltre che con strumenti innocui, anche con il lancio di petardi e botti di vario genere il cui utilizzo risulta indiscriminato, consistente e pericoloso;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi dei quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venga fortuitamente colpito;
- serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, comporta frequentemente la perdita dell'orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento;

CONSIDERATO che il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UEla quale ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnicci, individuando, tra gli altri, quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile, destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, nonché quelli a basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità, che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici.

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e degli animali detenuti o liberi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ancorché nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi, legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini

e degli animali, ritenendo ammissibile l'utilizzo su area privata di articoli pirotecnicici classificati a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità, destinati ad essere utilizzati, in base alla tipologia, in spazi confinati o al di fuori di edifici.

VISTI:

l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolumità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnicici teatrali ed altri articoli pirotecnicici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

il decreto legislativo 29 luglio 2015 n. 123 con il quale è stata recepita la Direttiva dell'UE 2013/29/UE che ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnicici;

l'ordinanza della Questura di Padova n. 1547 del 21.12.2021, dove, tra le altre cose, ha posto in evidenza la problematica inerente l'acquisto di fuochi d'artificio on-line ovvero presso soggetti privi di autorizzazione, con conseguenti rischi per la sicurezza pubblica e l'incolumità delle persone;

l'art. 50 del D.L.gs 18.08.00 n. 267 e s.m.i;

l'art. 7 bis del D.L.gs n. 267/00 e la L. 24.11.81 n. 689;

il "Regolamento comunale sul possesso e la tutela degli animali" del Comune di Cerveteri approvato con D.C.C. n. 10 del 02/04/2013, modificato ed integrato con D.C.C. n. 24 del 30/07/2020;

ORDINA

SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, DALLE ORE 23:30 DEL 31/12/2025 ALLE ORE 00:30 DEL 01/01/2026, IL DIVIETO DI UTILIZZO DI FUOCHI DI ARTIFICO, PETARDI, MORTARETTI E ARTIFICI ESPLODENTI IN GENERE

DISPONE che:

- l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa pecunaria ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000 (da Euro 25,00 a Euro 500,00) fatto salvo, ove il fatto crei illecito penale, notiziare l'autorità giudiziaria;
- gli agenti della polizia locale e gli altri agenti delle Forze di Polizia facciano osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra eventuale ordinanza che dovesse contrastare nei contenuti ed ha immediata efficacia dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Roma, ed inviato, per quanto di rispettiva competenza, alle Stazioni dei Carabinieri di Cerveteri e Campo di Mare, al Commissariato di P.S. di Ladispoli e al Comando di Finanza – Compagnia di Ladispoli, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Cerveteri, è affidato il compito di farlo osservare.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione, al TAR del Lazio ovvero, entro 120 gg. dalla stessa data ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.

Lì, 29-12-2025

**IL SINDACO
ELENA MARIA GUBETTI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005